

Contratto d'agenzia, spazio a modifiche unilaterali

Provvigioni

Le variazioni del costo del denaro possono comportare ritocchi

Possibile l'intervento non concordato ma con l'intesa si evita il contenzioso

Pagina a cura di

Attilio Pavone
Matilde Battistella

Per le aziende che si avvalgono di agenti, variare periodicamente il contenuto economico del contratto di agenzia è tra le esigenze più comuni. Un esempio tipico è quello dell'agenzia in attività finanziaria: il 7 novembre la Federal Reserve ha annunciato un nuovo taglio dei tassi di interesse (dopo il primo avvenuto in settembre), allineandosi a una decisione simile presa dalla Bce a ottobre. Le fluttuazioni del costo del denaro sono una delle ragioni più comuni che determinano la necessità delle banche di apportare modifiche ai contratti con i loro agenti in attività finanziaria.

Questa necessità non riguarda solo gli istituti di credito (dove ci sono esigenze legate al mercato di riferimento), ma tutti i settori economici. È infatti naturale che, nel corso del rapporto di agenzia, sorga la necessità di apportare delle modifiche a zona, clienti, provvigioni e prodotti, per ragioni talvolta legate a scelte strategiche aziendali (si pensi ad esempio a una società che intende ridurre la zo-

na di competenza di un agente, in favore di più agenti, in modo da consentire una più efficace gestione della clientela sul territorio).

Queste operazioni commerciali possono generare diverse criticità, mentre sono scarse le indicazioni fornite dalla giurisprudenza. È quindi necessaria una particolare cautela nell'attuare le variazioni al contratto d'agenzia.

In realtà, la possibilità, per una delle parti del contratto, di variarne unilateralmente il contenuto si pone apparentemente in contrasto con un principio cardine del nostro ordinamento, stabilito dall'articolo 1372 del Codice civile, che richiede il consenso di entrambe le parti per apportare modifiche all'accordo concluso. Eppure, l'ammissibilità del cosiddetto *ius variandi* è contemplata dallo stesso Codice civile (come nel caso dell'articolo 1661, in materia di appalto, ovvero dell'articolo 2103 relativo al trasferimento del luogo di lavoro). Per il contratto di agenzia, tuttavia, non esistono norme ad hoc che contemplano lo *ius variandi*.

Sul fronte dell'elaborazione giurisprudenziale, alcune risalenti pronunce avevano dichiarato nulle, per indeterminatezza dell'oggetto, le clausole del contratto di agenzia che consentono al preponente di modificare unilateralmente il contenuto (Cassazione, sentenza 11003/1997). In un altro caso, la nullità di tali clausole veniva dichiarata sul presupposto che esse costituissero una condizione meramente potestativa, vietata nel nostro ordinamento (Cassazione, sentenza 4504/1997).

La giurisprudenza più recente è concorde nel ritenere legittima l'attribuzione al preponente del potere di modificare alcune clausole del con-

tratto di agenzia. Ma perché tale facoltà non si traduca in un potere illimitato per il preponente, occorre che essa abbia dei limiti e sia esercitata con l'osservanza dei principi di correttezza e buona fede (da ultimo, Cassazione 9365/2023, che conferma Cassazione 29164/2021, 13580/2015 e 5467/2000).

Non è però immediatamente intuibile come riempire di significato la necessità di usare dei "limiti" e di realizzare la variazione secondo i principi sopra richiamati. I più noti accordi economici collettivi ne hanno dato una propria interpretazione, prevedendo un articolato apparato normativo che distingue le variazioni a seconda del loro impatto rispetto alle provvigioni percepite dall'agente nell'anno precedente la modifica.

Prendendo a esempio l'accordo economico del commercio, quest'ultimo distingue le variazioni di lieve, media e sensibile entità. Le prime riguardano modifiche comprese lo 0 e 5%, le seconde tra il 5 e il 20% e le ultime superiori al 20 per cento. Tutte queste variazioni possono essere realizzate dal preponente con il rispetto di un preavviso (diverso a seconda dell'entità della modifica e della tipologia di mandato), con la differenza, però, che al ricorrere delle modifiche di «sensibile entità», l'agente potrà manifestare l'intenzione di rifiutare la variazione, imputando la fine del recesso alla casa mandante, con importanti conseguenze in termini di diritto alle indennità di fine rapporto.

Nulla impedisce comunque alle parti di stabilire, di comune accordo, delle modifiche al contratto. In questo caso, il consenso prestato dall'agente sottrae l'operazione realizzata dalla disciplina delle variazioni unilaterali.